DIRETTIVA 93/108/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1993

che modifica la direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [1], modificata da ultimo dalla direttiva 93/3/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 bis,

considerando che in linea di massima gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva;

considerando che, tuttavia, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi terzi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis della suddetta direttiva autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 1993 la validità delle constatazioni di equivalenza da essi già effettuate per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie;

considerando che i suddetti lavori non sono ancora terminati;

considerando che l'autorizzazione può essere prorogata solamente in conformità degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla direttiva 93/19/CEE della Commissione [4];

considerando che con le decisioni della Commissione 92/467/CEE [5] e 93/33/CEE [6] le deroghe previste da alcuni Stati membri a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari rispettivamente della Polonia e del Canada sono state approvate fino al 31 dicembre 1992 e fino al 31 marzo 1993, rispettivamente;

considerando che con le decisioni della Commissione 93/680/CE [7] e 93/681/CE [8] i periodi in questione sono stati ulteriormente prolungati dal 1° dicembre 1993 al 31 marzo 1994;

considerando che l'autorizzazione concessa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 bis dovrebbe essere prorogata di conseguenza;

considerando che il comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali non ha espresso un parere al riguardo entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 15, paragrafo 2 bis della direttiva 66/403/CEE la data « 31 marzo 1993 » è sostituita con « 31 marzo 1994 ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 21.
(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
(4) GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 33.
(5) GU n. L 264 del 10. 9. 1992, pag. 23.
(6) GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 35.
(7) GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 75.
(8) GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 79.